Generali Italia S.p.A.

POLIZZA LEASING STRUMENTALE

Contratto di assicurazione per la copertura di beni strumentali

GENERALI
Global Corporate & Commercial

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DI BENI STRUMENTALI OGGETTO DI NOLEGGIO

ASSICURAZIONE LEASING STRUMENTALE DI IFIS RENTAL SERVICES SRL

POLIZZA N. 400253791

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

Assicurato / Contraente
Il soggetto che stipula la Polizza e il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, ovvero IFIS Rental Services S.r.l. (di seguito "IFIS").

Assicurazione
Il contratto di assicurazione.

Beni Strumentali
S'intendono quei beni di cui si avvale la produzione per ottenere altro bene o servizio.

Contratto di assistenza tecnica per apparecchiature elettriche e/o elettroniche
Contratto le cui prestazioni consistono in controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito usura, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d'opera) verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.

Franchigia
L'importo che viene detratto dal risarcimento per ciascun sinistro e che la Società non indennizza.

Indennizzo / Risarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Partita
Insieme di beni assicurati con un unico capitale.

Polizza
Il documento che prova l'assicurazione.

Premio
La somma dovuta dall'Assicurato alla Società.

Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto
La quota in percento che viene detratta dall'Indennizzo / Risarcimento per ciascun sinistro e che la Società non indennizza.

Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Terrorismo
Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di intimorire la popolazione o una sua parte.

Trasporto e trasferimento
Lo spostamento del bene assicurato, a bordo di altro mezzo o autonomamente, nel tragitto tra le sedi, cantieri e/o luoghi di lavoro.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione[1].

Art. 2 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Generali Italia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Generali Italia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione[2].

Art. 3 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio Generali Italia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso[3].

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Altre assicurazioni - Limitazione dell'indennizzo in caso di esistenza di altre assicurazioni

Se al tempo del sinistro coesistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da altri per loro conto sulle stesse cose assicurate o per gli stessi rischi la presente assicurazione è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni.

Art. 6 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Generali Italia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

Art. 7 - Variazione del Contraente

Nel caso di fusione del Contraente con una o più altre società, la presente polizza continua con la società che rimane sussistente o che risulta dalla fusione.
Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, la presente polizza continua con la società nella sua forma nuova e sotto la nuova denominazione o ragione sociale.
Nei casi di scioglimento del Contraente la presente polizza continua fino alla chiusura della liquidazione.
Il Contraente, i suoi eredi o aventi causa, sono tenuti a dare avviso a Generali Italia delle variazioni sopra indicate entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi.

Art. 8 - Oneri

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato a Generali Italia.

---

[1] Ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
[2] Ai sensi dell' art. 1898 del Codice Civile.
[3] Ai sensi dell' art. 1897 del Codice Civile

Art. 9 - Rinuncia alla rivalsa

Generali Italia rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato e/o il Contraente deve rispondere a norma di legge, nonché le Società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, purché l'Assicurato e/o il Contraente, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile medesimo.

Art. 10 - Foro competente

Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quello del luogo di residenza o di domicilio dell'Assicurato.
Per le controversie relative al contratto, l'esercizio dell'azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione mediante deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al 1°comma (artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98).

Art. 11 - Sanction Clause

Generali Italia non sarà obbligata a garantire una copertura né tenuta a liquidare un sinistro o erogare una prestazione in applicazione della presente polizza se il fatto di garantire la copertura, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione dovesse esporre Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati uniti o dell'Italia.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge italiane.

NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA

Art. 13 - Durata, effetto e scadenza della copertura

La durata della copertura è annuale alla scadenza del 31/12 di ciascun anno. Alla sua scadenza la durata della polizza si intende prorogata per un anno e così successivamente, salvo che non sia stata data disdetta da una delle Parti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, pervenuta all'altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza, o salvo che la Società non si avvalga della facoltà di recesso in caso di sinistro (Art. 15).

Limitatamente alla prima annualità, la durata è convenzionalmente stabilita in 22 mesi (dal 28/02/2020 al 31/12/2021) con scadenza della prima rata al 31/12/2020.

Qualora nell'elenco dei beni assicurati vi siano una o più cose assicurate ad una categoria errata, in caso di sinistro si applicherà quanto previsto dagli Artt. 1892 - 1893 - 1898 c.c.
Qualora invece fossero contenute in detto elenco cose non assicurabili o comunque escluse dalla presente convenzione, anche se per esse fosse stato pagato il premio, la Società non risponde per eventuali danni, fermo il diritto per l'Assicurato al rimborso del relativo premio pagato, al netto dell'imposta.

Art. 14 - Premio minimo anticipato - Liquidazione e regolazione del premio

Il premio totale annuo viene calcolato applicando il tasso del 3,05‰ lordo (comprensivo di imposte di legge attualmente fissate al 22,25%) ad ogni categoria di bene assicurato.

Il premio minimo anticipato - comunque acquisito - non potrà essere inferiore al 70% del premio totale annuo (a cui andrà sommato il 100% del premio relativo alla Sezione di R.C.) calcolato alla data di decorrenza della polizza sulla base della somma assicurata dichiarata in tale data e deve essere versato entro e non oltre 30 giorni dal 31/12 di ogni anno.
Limitatamente alla prima annualità, tale premio minimo anticipato - comunque acquisito - deve essere versato entro e non oltre il 31/05/2020.
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio minimo anticipato annuo è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Se il Contraente/Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

A fine annualità si procede alla regolazione del premio per l'annualità in scadenza e all'aggiornamento del premio per la nuova annualità (calcolato come sopra).
Premesso che il premio lordo dovuto viene calcolato sommando i premi ottenuti dal prodotto del valore di ciascun bene assicurato ed il rispettivo tasso del 3,05‰ lordo, la Società ad ogni fine annualità/periodo provvede a calcolare il premio totale dovuto detraendo il premio già versato decurtato del premio relativo alla garanzia R.C. e fermo il premio convenuto come comunque acquisito.
L'eventuale differenza attiva deve essere corrisposta alla Società entro 60 giorni dalla presentazione del documento di regolazione.
Se il Contraente/Assicurato non paga i premi di regolazione, l'assicurazione resta sospesa, dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901del Codice Civile.

Le somme assicurate alla data di decorrenza del 28/02/2020 sono le seguenti:

Certificato		Beni	Valore
1	ex cert.1 Premium	IT+OE	164.000.000,00 €
2	ex cert.2 Premium	Medical	13.000.000,00 €
3		Misuratori e grandi server	10.000,00 €
4		Attrezzature industriali	13.500.000,00 €
5		Cash dispenser	1.000.000,00 €
			191.510.000,00 €

- Il premio lordo annuo (comprensivo della "garanzia RC" di € 7.500,00) ammonta ad € 592.275,00;
- Il premio lordo su quietanza al 31/12/2020 (70% del premio "garanzia danni materiali diretti" + 100% del premio "garanzia RC") ammonta ad € 416.842,50;
- Il premio lordo per il periodo 28/02/2020 - 31/12/2020 (10 mesi) ammonta ad € 487.312,50;

- Il premio lordo anticipato alla firma (70%) ammonta ad € 341.139,75.

Art. 15 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, Generali Italia può recedere dall'intera Polizza, da comunicarsi al Contraente per lettera raccomandata con preavviso di 60 giorni.
Trascorsi novanta giorni dalla data di efficacia del recesso Generali Italia mette a disposizione del Contraente l'eventuale rateo di premio imponibile pagato e non goduto.
Rimane fermo l'obbligo delle Parti alla regolazione del premio secondo quanto previsto dalle condizioni di polizza.
Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia di Generali Italia ad avvalersi della facoltà di recesso.

NORME DI ASSICURABILITÀ

Art. 16 - Beni assicurabili

Generali Italia si impegna ad assicurare contro i rischi indicati nelle condizioni generali e particolari di assicurazione, con le modalità ed i termini in seguito descritti, beni strumentali nuovi od usati, esclusi quelli adibiti ad uso personale o per scopi non professionali.

Non sono assicurabili e sono pertanto esclusi dalla presente Polizza i seguenti beni:

a. *natanti e cose su di essi installate;*
b. *aeromobili e cose su di essi installate;*
c. *autoveicoli e mezzi di trasporto targati;*
d. *containers;*
e. *cose di natura estetica e promozionale;*
f. *Attrezzatura di varo;*
g. *Macchinario e attrezzatura operante nel sottosuolo o in gallerie coma da es. Talpe;*
h. *Macchine ed impianti sperimentali o prototipi;*
i. *Ripetitori Radio-TV;*
j. *Macchine distributrici di ogni genere;*
k. *Macchine e impianti per sale giochi;*
l. *Impianti per discoteche;*
m. *Strumenti musicali in genere.*
n. *Beni di valore singolo superiore ad € 1.000.000,00.*

Cose appartenenti a categorie diverse da quelle indicate nel sopra menzionato elenco possono essere assicurate previo accordo tra l'Assicurato e la Società. Prospettandosi una tale possibilità o evenienza, l'Assicurato deve preventivamente interpellare la Società e solo successivamente, con il consenso di questa, può interpellare altre Società assicuratrici.

Qualora nei file forniti dal Contraente siano contenute cose non assicurabili o comunque escluse dalla presente Polizza, anche se per esse fosse stato pagato il premio, la Società non risponde per eventuali danni, fermo il diritto al rimborso del relativo premio pagato, al netto dell'imposta.

Art. 17 - Validità territoriale

Le garanzie della presente polizza sono operanti qualora le cose assicurate siano utilizzate nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Relativamente ai danni materiali diretti ai beni ad impiego mobile, la garanzie s'intende operante nel mondo intero con l'esclusione dei paesi di cui all'Art.18.

Art. 18 - Clausola di esclusione territoriale

La copertura fornita in base a questa polizza esclude espressamente qualsiasi servizio assicurativo, perdita o danno:
- verificatisi in Iran, Syria, Nord Corea, Crimea e Venezuela o nelle loro acque territoriali;
- sostenuti da persone fisiche o giuridiche situate o residenti in Iran, Syria, Nord Corea, Crimea e Venezuela o nelle loro acque territoriali;
- che risultino o implichino attività che direttamente o indirettamente coinvolgono o sono effettuate a vantaggio di governi, entità o residenti di Iran, Syria, Nord Corea, Crimea e Venezuela.

NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE PRESTATE

Art. 19 - Rischi assicurati

Generali Italia si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle cose assicurate, fatte salve le eccezioni di cui al successivo art. 20.

Art. 20 - Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia:

1. *i danni di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;*
2. *i beni per i quali siano trascorsi più di 10 anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;*
3. *i danni causati da difetti già esistenti e di cui l'Assicurato era a conoscenza;*
4. *i danni causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone cui debba rispondere a norma di legge;*
5. *i danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;*
6. *i danni dovuti a smarrimento o ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;*
7. *i danni verificatisi durante le fasi di trasporto e trasferimento, nonché durante le relative fasi di montaggio, smontaggio e collaudo, salvo che tali operazioni siano dovute a manutenzione e revisione eseguite sul luogo di installazione delle cose assicurate;*
8. *verificatisi in occasione di terremoto, maremoto o eruzione vulcanica;*
9. *i danni dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;*
10. *i danni cagionati a terzi derivanti dalla circolazione;*
11. *i danni da amianto;*
12. *i danni indiretti da qualsiasi causa originate;*
13. *i guasti meccanici, elettrici ed elettronici ai beni assicurati come usati.*

Generali Italia non è inoltre obbligata per i danni avvenuti in occasione di o anche solo indirettamente connessi con:

- *i. atto di guerra, occupazione militare, invasione, rappresaglie e/o adozioni di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione, assunzioni o usurpazioni di poteri militari, esercizio del diritto di guerra, confische e/o requisizioni e/o sequestro e/o altro provvedimento di un governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto;*
- *ii. eventi atomici, esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo e provenienti inoltre da fatti accaduti in occasioni di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- *iii. per le garanzie terrorismo e sabotaggio organizzato danni direttamente o indirettamente originati da contaminazione biologica e/o chimica a meno che il Contraente provi che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi.*

La Società non è obbligata relativamente ai danni derivanti da guasti meccanici e/o elettrici:

a. *a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade o ad altre fonti di luce salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili ad altre parti delle cose assicurate;*
b. *ai conduttori elettrici esterni alle cose assicurate;*
c. *al materiale refrattario, ad utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, nonché a forme, matrici, aghi, stampi, mole, organi di frantumazione, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, pneumatici, gomme e simili, salvo che tali danni siano conseguenza diretta di danni risarcibili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate.*

Art. 2 1 - Somme assicurate

La somma assicurata per ogni singolo bene deve essere pari all'importo risultante dal piano di ammortamento finanziario.
A tale somma viene applicata la tassazione imponibile annua come riportato all'Art. 14.

Art. 22 - Obblighi del Contraente - Conservazione delle cose assicurate

Il Contraente si impegna a concedere a Generali Italia il libero accesso, in qualsiasi momento compatibile con gli orari di lavoro, ai propri libri, registri e altri documenti che possano comprovare il giorno di entrata in copertura delle singole cose nonché a rendere disponibile la documentazione attestante l'acquisizione delle stesse.
Il Contraente si obbliga a permettere in qualsiasi momento ad incaricati di Generali Italia di visitare le cose assicurate e a fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.
Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche funzionali al loro uso e alla loro destinazione secondo le norme della buona manutenzione. Esse non devono essere mai adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono state costruite, o sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente consentite o poste come limite di impiego dal costruttore.
In ogni caso di aggravamento di rischio salvo che il Contraente, a richiesta di Generali Italia, non riporti il rischio allo stato normale, è in facoltà di Generali Italia risolvere il contratto anche parzialmente escludendo dall'assicurazione, a mezzo notifica con lettera raccomandata, le partite comprendenti le macchine cui l'aggravamento si riferisce.

Art. 23 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

a) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge[5];
b) darne avviso all'Agenzia alla quale e assegnata la polizza o alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza[6];
c) in caso di furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso farne, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento *e* la causa presunta del sinistro e l'ammontare approssimativo del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro nonché le parti sostituite fino a liquidazione del danno, senza per questo avere diritto ad alcuna indennità;
e) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui ad a).

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai precedenti punti può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo[7].
La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'Assicurato, non avvenisse entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), l'Assicurato potrà prendere tutte le misure necessarie.
Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa - relativamente ai guasti meccanici ed elettrici - per la cosa danneggiata fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 2 4 - Procedure per la valutazione del danno

Si procede alla liquidazione del danno mediante diretto accordo tra l'Assicurato e Generali Italia ovvero, se una delle parti lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente uno da Generali Italia e uno, dall'Assicurato con apposito atto dal quale risulti il loro mandato.
Nel caso in cui i periti non si mettano d'accordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.
Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo di essi, può essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo.
Se una delle due parti sopraddette non ha provveduto alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano nella nomina del terzo, di cui al capoverso precedente, la scelta è fatta, su domanda della Parte più diligente ed a carico dell'altra, dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto. A richiesta di una delle Parti, il terzo perito deve essere scelto fuori dalla provincia ove il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio perito; quella del terzo fa carico per metà a ciascuna parte, ed è liquidato per intero da Generali Italia alla quale è conferita la facoltà di prelevare la quota a carico dell'Assicurato dall'indennizzo dovutogli.
I risultati della liquidazione del danno, concretati dai Periti, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio.
La perizia collegiale è valida anche se il perito dissidente si è rifiutato di sottoscriverla, sempreché il rifiuto sia

[5] Ai sensi dell'art.1914 del C.C.
[6] Ai sensi dell'art.1913 del C.C.
[7] Ai sensi dell'art.1915 del C.C.

attestato nello stesso atto di perizia degli altri periti. I periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.
Fermo quanto precede le Parti si impegnano sin d'ora ad accettare il responso peritale come se si trattasse di loro reciproca stipulazione.

Art. 25 - Mandato dei Periti

Ai periti è confermato il seguente mandato:
a) di constatare per quanto sia possibile la causa del sinistro;
b) di verificare l'esattezza delle indicazioni risultanti dalla polizza o dai successivi atti di variazione e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio o non fossero state dichiarate;
c) di verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate e, separatamente, di quelle rimaste illese o danneggiate;
d) di stimare il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio delle cose rimaste danneggiate;
e) di procedere alla stima dei danni ed alla loro liquidazione, separatamente per ogni singola partita, in conformità alle condizioni tutte di polizza.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Tali risultati sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 26 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è determinato, separatamente per ogni cosa colpita, secondo le norme seguenti:

a) *nel caso di danno riparabile (danno parziale):*
1. verificando l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessario per rimettere le cose danneggiate in condizioni di poter compiere il normale lavoro cui sono destinate;
2. verificando l'eventuale valore ricavato al momento del sinistro dai residui delle parti eventualmente sostituite

Per il calcolo dell'indennizzo si prende l'importo di cui a 1) e lo si defalca dell'importo di cui a 2).
Ai fini del precedente punto a), un danno di considera suscettibile di riparazione quando si può riparare e le relative spese (come da calcolo sopraindicato) sono inferiori alla relativa somma assicurata (art. 21) pari al valore del bene al momento del sinistro come risultante dal piano finanziario. In caso contrario è comunque facoltà del Contraente richiedere il rimborso delle spese di riparazione fino ad un ammontare massimo pari al valore del bene al momento del sinistro come risultante dal piano finanziario che l'assicurato si obbliga a fornire al momento del sinistro congiuntamente alla denuncia dello stesso.

b) nel caso di danno non suscettibile di riparazione (danno totale):
l'indennizzo sarà calcolato sulla base del valore del bene al momento del sinistro come risultante dal piano finanziario che l'assicurato si obbliga a fornire al momento del sinistro congiuntamente alla denuncia dello stesso.
Dall'indennizzo calcolato come ai precedenti commi sono detratte le franchigie fissate in polizza.
Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie, le spese supplementari per lavoro straordinario, notturno o festivo e per trasporti a grande velocità o aerei e i costi di eventuali revisioni o modifiche delle cose colpite dal sinistro.
Sono pure esclusi dall'indennizzo i costi per eventuali revisioni e modifiche alle macchine colpite dal sinistro.
Per ogni singola cosa assicurata l'ammontare complessivo dell'indennizzo, per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo, non può eccedere mai la relativa somma assicurata.

Art. 27 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per ciascuna cosa assicurata Generali Italia, per nessun titolo, sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella rispettivamente assicurata.

Art. 28 - Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'indennizzo e per la sua quantificazione secondo le condizioni contrattuali, Generali Italia procede:

- o al pagamento;
- o alla comunicazione dei motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento o la comunicazione saranno comunque effettuati entro trenta (30) giorni:

- dal ricevimento della documentazione completa, ovvero
- dalla conclusione della eventuale procedura di accertamento, con atto di liquidazione o verbale di perizia, promossa secondo quanto previsto dal contratto.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche garanzie, cui si rimanda il cliente per le verifiche puntuali.
Generali Italia procederà comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.
Il pagamento dell'indennizzo in contanti è eseguito da Generali Italia alla propria sede ovvero alla sede dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto termine di 30 giorni decorrente dalla data della presentazione da parte del Contraente della prova che non ricorre il caso previsto dall'art. 20 comma 4.
Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l'Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento a Generali Italia , a carico di questa non decorrono interessi; Generali Italia ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate.
Le spese di quietanza sono a carico dell'Assicurato.

Art. 29 - Esclusione Cyber

S'intende escluso qualsiasi danno causato da, dovuto a, derivante da o verificatisi in relazione a: virus informatici, trojan, malware e simili, attacchi di pirateria informatica comunque e da chiunque perpetrati, e tutti i rischi cyber già assicurati con eventuale programma assicurativo dedicato.

RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

Art. 30 - Oggetto della garanzia

Generali Italia , in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, nei limiti ed alle condizioni e con le modalità che seguono, a rispondere delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, svalutazione, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a Terzi, sia per lesioni personali e che per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dalle cose assicurate nelle Polizze di riferimento o imputabile all'Assicurato in qualità di proprietario delle stesse.
L'assicurazione si estende ai danni conseguenti a vizio di costruzione qualora non debba rispondere il fornitore per legge o per contratto.

Non sono considerati terzi:
- *i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori dell'Assicurato e le persone che con essi si trovino nel rapporto di coniuge, di genitore, di fratello, di parentela in genere o convivenza;*
- *le persone che, essendo in rapporto anche occasionale di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;*

L'Assicurazione non comprende i danni:
- *da inquinamento in genere;*
- *i danni causati da software;*
- *i danni da amianto/asbesto;*
- *i danni alle altre cose date in locazione dall'Assicurato;*
- *i danni da furto;*
- *tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali, a norma di legge, e obbligatoria l'assicurazione;*
- *i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dall'Assicurato non derivanti direttamente dalle leggi in vigore;*
- *danni dovuti a responsabilità facenti capo all'Assicurato nella sua qualità di costruttore o fornitore delle cose assicurate;*
- *danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.*

<u>Esclusioni</u>
Generali Italia non è obbligata per i danni avvenuti in occasione di o anche solo indirettamente connessi con:
- *atto di guerra, occupazione militare, invasione, rappresaglie e/o adozioni di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione, assunzioni o usurpazioni di poteri militari, esercizio del diritto di guerra, confische e/o requisizioni e/o sequestro e/o altro provvedimento di un governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto;*
- *eventi atomici, esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo e provenienti inoltre da fatti accaduti in occasioni di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*

a meno che l'Assicurato provi che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi.

Sono esclusi dalla garanzia tutti i rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità alle norme di legge, è obbligatoria l'assicurazione.

Art. 31 - Massimali di Garanzia

In caso di sinistro risarcibile a termini della presente garanzia Generali Italia non sarà obbligata a risarcire importo superiore ad € 5.000.000,00 per sinistro e per anno.

Art. 32 - Obblighi dell'Assicurato in caso sinistro

L'Assicurato deve fare denuncia di ciascun sinistro a Generali Italia, a mezzo telegramma o posta raccomandata; nel caso di sinistri mortali o di notevole gravità la denuncia deve pervenire tramite mail entro 48 ore dal fatto o dal momento in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza.
La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati o possibilmente dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.

L'Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa nonché, se Generali Italia lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo[8].
L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra: ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contratto.

Art. 33 - Gestione delle controversie - Spese legali

Generali Italia assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari a 1/4 del massimale stabilito in polizza, per il danno al quale si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Generali Italia e Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse.
Generali Italia non riconosce peraltro spese sostenute dal Locatore per Legali o Tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 34 - Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri

L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui al precedente punto "Obblighi dell'Assicurato in caso sinistro"; ove poi risulti che egli abbia favorito le pretese, decade da ogni diritto al risarcimento.

Art. 35 - Pluralità di Assicurati - responsabilità solidale

Nel caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi della presente polizza, l'assicurazione relativa alla sezione RCT opera esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all'Assicurato in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.

[8] Ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI

(Eventuali deroghe relative a tali condizioni sono indicate nei singoli certificati)

Art. 36 - Terremoto

Generali Italia è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Si precisa inoltre che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprende tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina.
Generali Italia ha la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con questa condizione particolare, mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 (trenta) giorni. Trascorsi 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, Generali Italia mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio imponibile relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.
Il limite massimo di risarcimento relativo a questa garanzia sia per uno che per tutti i sinistri che possono verificarsi durante l'annualità assicurativa e pari al 70% della somma assicurata di ciascun bene con il massimo di € 5.000.000,00.
Il pagamento dell'indennizzo è effettuato con la detrazione per singolo sinistro di un importo pari al 2% della somma assicurata in polizza con un minimo di € 5.000,00.
La presente garanzia è prestata al tasso imponibile annuo dello 0,05‰.

Art. 37 - Inondazione, alluvione e allagamento

Relativamente a tale garanzia Generali Italia ha la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con questa condizione particolare, mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 (trenta) giorni. Trascorsi 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, Generali Italia mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio imponibile relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.
La presente garanzia è prestata al tasso imponibile annuo dello 0,05‰.

Art. 38 - Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocita

Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (esclusi trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile ai termini di polizza e fino all'importo massimo stabilito, nei certificati, in percento dell'importo indennizzato per detto sinistro.
Se la somma assicurata per la partita colpita dal sinistro è inferiore all'importo di cui all'art. 21 “Somme Assicurate” anche l'importo indennizzabile per le suddette spese supplementari sarà ridotto nella stessa proporzione

Art. 39 - Scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, tumulti popolari, atti di sabotaggio organizzato compreso il terrorismo

Generali Italia risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da persone che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di sabotaggio non riconducibile a terrorismo, ferme restando tutte le altre delimitazioni ed esclusioni previste dalle condizioni generali di assicurazione.
Generali Italia e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con questa condizione particolare, mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 (trenta) giorni.
In caso di disdetta da parte di Generali Italia , trascorsi 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio imponibile relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.
Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione dello scoperto 25% (percento) sull'ammontare del danno con un minimo di € 500,00.
Ii limite massimo di risarcimento relativo a questa garanzia sia per uno che per tutti i sinistri che possono verificarsi durante l'annualità assicurativa e pari al 50% della somma assicurata.
La presente garanzia è prestata al tasso imponibile annuo dello 0,05‰.

Art. 40 - Strumenti ed apparecchiature ad Impiego mobile

Qualora sia esplicitamente indicato nella richiesta di applicazione e a condizione che l'apparecchiatura per sua natura possa essere usata in luoghi diversi, è valida la seguente Condizione Speciale: "Ferme le delimitazioni di polizza la garanzia è estesa ai danni agli apparecchi o impianti assicurati durante il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto compreso il trasporto a mano, purché per la loro particolare natura possano essere utilizzati in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località.
L'indennizzo avverrà previa detrazione di un importo liquidabile ai termini di polizza pari a quanto previsto dai singoli certificati di assicurazione.
Qualora detti apparecchi o impianti assicurati siano trasportati su autoveicoli la garanzia è estesa ai danni causati da furto e si intende valida anche durante le ore notturne dalle 22.00 alle 06.00, purché il veicolo si trovi in una rimessa chiusa a chiave o in una rimessa pubblica custodita, oppure in un parcheggio custodito; gli autoveicoli devono essere provvisti di capote rigida e in ogni caso gli apparecchi e/o gli impianti assicurati non devono essere visibili dall'esterno.

Art. 41 - Danni da Furto

Relativamente ai danni da furto e rapina perpetrati all'interno dei fabbricati, l'indennizzo avverrà previa detrazione degli scoperti e franchigie sopra riportati, dall'importo liquidabile a termini di polizza, se:
a) ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 mt. dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, non sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusa con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure non sia protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cmq.
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq;
b) I mezzi di chiusura sopra indicati non esistono o non risultino applicati si raddoppierà la franchigia sopra riportata.

Art. 42 - Colpa grave

A maggior precisazione delle Condizioni Generali di Assicurazione si precisa che la garanzia viene estesa ai danni causati con colpa grave dell'Assicurato.

Art. 43 - Maremoto, Eruzione Vulcanica

A parziale deroga dell'art. 20, comma 8) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società e obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da maremoto ed eruzione vulcanica.
Ii limite massimo di risarcimento relativo a questa garanzia sia per uno che per tutti i sinistri che possono verificarsi durante l'annualità assicurativa e pari al 40% della somma assicurata per ciascun bene con il massimo di € 1.500.000,00.
Il pagamento dell'indennizzo e effettuato con la detrazione per singolo sinistro di un importo pari a quanto indicato nei singoli certificati di assicurazione.

Art. 44 - Manutenzione ed assistenza tecnica per elaboratori e impianti elettronici

Sono esclusi dalla presente garanzia quei guasti per i quali la riparazione e la sostituzione dei pezzi rientrino nell'ambito del contratto di assistenza tecnica/manutenzione.
Non saranno pertanto risarciti i danni dovuti a difetti di fabbricazione e/o materiale. Resta comunque stabilito che la Società non e obbligata per costi di modifica e/o aggiornamento delle cose assicurate.
I danni imputabili a variazione di tensione e/o corrente sono risarciti a condizione che l'impianto assicurato sia alimentato con idonei sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.

Limitatamente agli elaboratori elettronici si precisa che si intendono compresi in copertura i programmi operativi purché ricompresi nella somma assicurata. Restano esclusi dalla copertura i programmi applicativi e/o personalizzati.

Art. 45 - Limiti di indennizzo della Polizza

Il limite complessivo in aggregato annuo dell'intera Polizza si intende fissato ad € 10.000.000,00 con il sottolimite di € 5.000.000,00 per la parte "danni materiali diretti" ed il sottolimite di € 5.000.000,00 per la parte "R.C.".

Art. 46 - Interlocking clause

Le condizioni di premio/normativa di cui alla presente polizza sono state concordate fra le parti in forza della stipulazione dei sottoelencati contratti, inerenti ad analoghe attività svolte dalla Contraente e sue collegate e controllate:

polizza leasing strumentale Rental con decorennza 28/02/2020 (n. 400253791)
polizza leasing strumentale Ifis Leasing con decorrenza non posteriore al 01/07/2020 (*ex Allianz, n. 76557771*)

Resta, pertanto, fra le parti convenuto che l'eventuale annullamento o revisione, per qualsiasi motivo, di una delle succitate polizze, dovrà comportare la revisione contrattuale di tutte le altre.

Art. 47 - Mezzi con targa gialla durante la circolazione su strada

A parziale deroga dell'Art. 16, comma c, resta inteso tra le Parti che si intendono assicurabili con la presente polizza anche i mezzi con targa gialla.

Art. 48 - Fase di trasporto e trasferimento

A parziale deroga dell'Art. 20, comma 7, resta inteso tra le Parti che la presente polizza si intende operante anche per le fasi di trasporto e trasferimento, nonché durante le relative fasi di montaggio, smontaggio e collaudo.
Rimangono esclusi i danni cagionati a terzi durante la circolazione.

Art. 49 - Precisazione Applicazione Franchigie/Scoperti

A maggior precisazione di quanto riportato in polizza e nei singoli certificati, si prende atto che le franchigie e gli scoperti indicati in polizza si intendono applicati per singolo sinistro/evento e non per singolo certificato/ contratto di finanziamento purché tutti intestati allo stesso conduttore. In presenza di più certificati/ contratti a beni appartenenti a categorie diverse, si applicherà solo il deducibile più elevato.

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI SINGOLI CERTIFICATI

CERTIFICATO N. 1 (ex certificato 1 Premium)

1 - ENTI ASSICURATI

1. **Office instrumentation** quali a titolo esemplificativo ma non limitativo.
   Fotocopiatrici,
   Elaboratori PC,
   Storage,
   Routers,
   Server con somma assicurata inferiore ad € 10.000,00,
   Scanner, Fax, Stampanti,
   Centralini telefonici,
   PC portatili / notebook,
   quant'altro assimilabile ed anche classificabile come hardware,
   Sistemi fotografici,
   Tablet e smartphone,
   Apple watch.

Valore Assicurato: vedi Artt. 14 e 21.

Tasso annuo lordo (‰): vedi Art. 14.

2 - DECORRENZA COPERTURA

dalle ore 24.00 del 28/02/2020 alle ore 24.00 del 31/12/2021.

3 - LIMITI DI INDENNIZZO

- **€** 1.0**00.000,00** limite aggregato annuo e/o di periodo.

4 - FRANCHIGIE, SCOPERTI PER SINISTRO / EVENTO

- Per ogni causa per Beni IT Impiego mobile: € 100,00
- Per ogni causa per Beni IT uso fisso: € 150,00
- Per ogni causa per Office Equipment: € 250,00
- Per ogni causa per Sistemi fotografici: € 750,00

Ferme le altre condizioni speciali operanti.
Applicazione di scoperto / franchigia di maggiore importo in caso di singolo sinistro che coinvolga più beni assicurati di diversa classificazione.

5 - MAREMOTO, ERUZIONE VULCANICA, ALLUVIONE

Esclusivamente in relazione al presente certificato n. 1 ed in deroga a quanto stabilito all'Art. 43 di polizza, relativamente ai danni causati da maremoto ed eruzione vulcanica, il limite massimo di risarcimento si intende elevato ad € 5.000.000,00.

Relativamente ai danni causati da alluvione il limite massimo di risarcimento si intende parimenti elevato ad € 5.000.000.00.

CERTIFICATO N. 2 (ex certificato 2 Premium)

1 - ENTI ASSICURATI

1. **Strumenti medicali** quali a titolo esemplificativo ma non limitativo:
   TAC,
   Risonanze magnetiche,
   Macchine ultrasuoni, Ecografi,
   Macchine analisi,
   Macchine medicina nucleare e pet,
   Cardiografi,
   Angiografi,
   Densitometri,
   Macchinari per radioterapia,
   Analizzatori particelle,
   Sonde e accessori vari,
   Riuniti dentistici..

Valore Assicurato: vedi Artt. 14 e 21.

Tasso annuo lordo (‰): vedi Art. 14.

2 - DECORRENZA COPERTURA

dalle ore 24.00 del 28/02/2020 alle ore 24.00 del 31/12/2021.

3 - LIMITI DI INDENNIZZO

- € 5.000.000,00 per singolo bene assicurato;
- € 5.000.000,00 per sinistro / ubicazione.

4 - CONDIZIONI PARTICOLARI PRESTATE

- Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocita: con il limite del 20% dell'indennizzo.
- Scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo, atti vandalici e dolosi: con il limite del 70% della somma assicurata.
- Terremoto: con il limite del 60% della somma assicurata.

5 - FRANCHIGIE, SCOPERTI PER SINISTRO / EVENTO

- Valore del bene fino ad € 150.000,00: scoperto 10% minimo € 500,00
- Valore del bene da € 150.001,00 ad € 500.000,00: scoperto 10% minimo € 1.500,00
- Valore del bene da € 500.001,00 a € 2.500.000,00: scoperto 10% minimo € 2.500,00 e massimo € 50.000,00
- Valore del bene oltre € 2.500.001,00: scoperto 10% minimo € 3.000,00 e massimo € 80.000,00
- Danni da furto: scoperto 15% oltre a quanto sopra indicato
- Scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo, atti vandalici e dolosi: scoperto 15%
- Terremoto: scoperto 2% Somma Assicurata

Ferme le altre condizioni speciali operanti

Applicazione di scoperto / franchigia di maggiore importo in caso di singolo sinistro che coinvolga più beni assicurati di diversa classificazione.

CERTIFICATO N. 3

1 - ENTI ASSICURATI

1. **Strumenti di misurazione e testing** e relative accessori.
   Si tratta di strumentazione sia ad uso fisso che ad impiego mobile adibita alla misurazione di materiali o fenomeni immateriali.
   Le misurazioni possono essere dimensionali (strumenti di misura metrologici, pesatrici, sistemi di scansione), quantitative (contatori), qualitative (strumenti di misura chimici, microbiologici, endoscopi, ecografi, tester), ottici (microscopi) ed ambientali (termometri, sonde per la rilevazione di fenomeni elettromagnetici, sistemi per il geoposizionamento).
   Dalla presente categoria sono esclusi solo gli strumenti per la diagnosi ed il monitoraggio in campo medico, usati direttamente sui pazienti.

2. **Server:**
   a) **di piccole dimensioni**: valore singolo macchinario da € 10.000,00 fino ad € 2.000.000,00;
   b) **di grandi dimensioni**: valore singolo macchinario oltre € 2.000.000,00, potranno essere messi in copertura con questo certificato solo previa richiesta alla Società e accordo tra Assicurato e Società.

Valore Assicurato: vedi Artt. 14 e 21.

Tasso annuo lordo (‰): ved Art. 14.

2 - DECORRENZA COPERTURA

dalle ore 24.00 del 28/02/2020 alle ore 24.00 del 31/12/2021.

3 - LIMITI DI INDENNIZZO

- Strumenti di misurazione e testing: € 500.000,00 per sinistro;
- Server: € 2.500.000,00 per sinistro / singolo bene.

4 - FRANCHIGIE, SCOPERTI PER SINISTRO / EVENTO

- Ogni causa per strumenti di misurazione e testing: scoperto 10% min. € 250,00
- Ogni causa per server: scoperto 10% min. € 1.000,00

Ferme le altre condizioni speciali operanti
Applicazione di scoperto / franchigia di maggiore importo in caso di singolo sinistro che coinvolga più beni assicurati di diversa classificazione.

CERTIFICATO N. 4

1 - ENTI ASSICURATI

1. **Attrezzature Industriali:**
   a) **Macchine utensili**: a titolo esemplificativo ma non limitativo, macchine fisse per la produzione, lavorazione ed assemblaggio di prodotti finiti, semilavorati e grezzi di qualunque materiale (ferroso e non, plastica, legno, tessuto). Queste macchine possono rientrare in una linea produttiva o essere utilizzate stand-alone; a titolo esemplificativo e non limitativo, centri di lavoro, torni, presse, frese, forni, seghe, levigatrici, mulini.
   b) **Carrelli elevatori**: carrelli elevatori, piattaforme aeree, gru e sistemi di sollevamento fissi e mobili; non circolanti su strade pubbliche
   c) **Macchine movimento terra e per cantieri edili, macchine agricole**: macchinari e materiale utilizzati per il movimento terra e nel campo dell'edilizia. A titolo esemplificativo e non esaustivo ruspe escavatori, trencher, betoniere, compressori, prefabbricati e martelli pneumatici.
   d) **Macchine e sistemi per il packaging**: macchine e sistemi per l'imballaggio ed il confezionamento di prodotti di varia natura e destinazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: settore alimentare, farmaceutico, cosmetico...).

2. **Generatori e simili:**
   Generatori di corrente, cogeneratori e unita di protezione e stabilizzazione di corrente (UPS): motori destinati alla produzione di energia elettrica da combustibili diversi (a titolo esemplificativo ma non limitativo gasolio, benzina, gas, metano, biomasse, olio vegetale e minerale, legna, pellets, carbone) in modo costante o per periodi limitati o intermittenti (gruppi elettrogeni). Motori destinati alla cogenerazione (produzione di energia elettrica e calore). UPS e gruppi di continuità, stabilizzatori e quadri elettrici per l'accumulo, la stabilizzazione, la gestione dell'energia elettrica, grandi condizionatori.

3. **Altri Impianti**:
   a) **Macchinari per il giardinaggio**: macchinari adibiti alla manutenzione di terreni destinati a verde pubblico o ad ospitare manifestazioni sportive o ricreative di ogni tipo (a titolo esemplificativo ma non limitativo giardini privati, pubblici o scolastici, campi da golf, calcio, baseball) o pertinenze di edifici pubblici e privati non destinate alla produzione agricola.
   b) **Macchine per la pulizia professionale**: macchinari destinati alla pulizia professionale, come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo aspirapolveri, lucidatrici, macchine lavasciuga per pavimenti, idro pulitrici, spazzatrici, lavamoquette.
   c) **Impianti di filtraggio acque**.

Valore Assicurato: vedi Artt. 14 e 21.

Tasso annuo lordo (‰): vedi Art. 14.

2 - DECORRENZA COPERTURA

dalle ore 24.00 del 28/02/2020 alle ore 24.00 del 31/12/2021.

3 - LIMITI DI INDENNIZZO

- Attrezzature industriali: € 3.000.000,00 per sinistro;
- Generatori e simili: € 3.000.000,00 per sinistro;
- Altri impianti: € 3.000.000,00 per sinistro.

4 - CONDIZIONI PARTICOLARI - BENI E GARANZIE ESCLUSI

Sono esclusi dalla presente copertura i seguenti beni:
- impianti eolici, impianti fotovoltaici, impianti completi biogas e biodiesel;
- corpi (navi, aerei, piattaforme...).

Si intendono inoltre esclusi i danni da:
- guasti meccanici e/o elettrici;

5 - FRANCHIGIE, SCOPERTI PER SINISTRO / EVENTO

- Attrezzature industriali:
  Somma assicurata sino a € 50.000: scoperto 20% min. € 500,00
  Somma assicurata sino ad € 500.000: scoperto 20% min. € 2.500,00;
  Somma assicurata da € 500.001 sino a € 3.000.000: scoperto 20% min. € 10.000,00;

- Generatori e simili:
  Somma assicurata sino a € 50.000: scoperto 20% min. € 500,00
  Somma assicurata sino ad € 500.000: scoperto 20% min. € 2.500,00;
  Somma assicurata da € 500.001 sino a € 3.000.000: scoperto 20% min. € 10.000,00;

- Altri impianti:
  Somma assicurata sino a € 50.000: scoperto 20% min. € 500,00
  Somma assicurata sino ad € 500.000: scoperto 20% min. € 1.500,00;
  Somma assicurata da € 500.001 sino a € 3.000.000: scoperto 20% min. € 10.000,00;

Ferme le altre condizioni speciali operanti.
Applicazione di scoperto / franchigia di maggiore importo in caso di singolo sinistro che coinvolga più beni assicurati di diversa classificazione.

CERTIFICATO N. 5

1 - ENTI ASSICURATI

1. <u>Cash dispenser e casse automatiche</u>.

Valore Assicurato: vedi Artt. 14 e 21.

Tasso annuo lordo (‰): vedi Art. 14.

2 - DECORRENZA COPERTURA

dalle ore 24.00 del 28/02/2020 alle ore 24.00 del 31/12/2021.

3 - LIMITI DI INDENNIZZO

- Cash dispenser e casse automatiche: € 15.000,00 per sinistro / singolo macchinario.

4 - FRANCHIGIE, SCOPERTI PER SINISTRO / EVENTO

- Cash dispenser e casse automatiche:
  - catastrofali e sociopolitici: scoperto 5% minimo € 1.500,00;
  - atti vandalici e dolosi, guasti cagionati da ladri per casse automatiche: scoperto 10% minimo € 5.000,00;
  - atti vandalici e dolosi, guasti cagionati da ladri per cash dispenser: scoperto 10% minimo € 7.500,00;
  - ogni altra causa: franchigia € 1.500,00.

Ferme le altre condizioni speciali operanti.
Applicazione di scoperto / franchigia di maggiore importo in caso di singolo sinistro che coinvolga più beni assicurati di diversa classificazione.

GENERALI

Esemplare per la Direzione

Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE N. 002

DENOMINAZIONE FIRENZE RIFREDI COD. 516 00

POLIZZA N. 400253791 MODELLO 544

CONTRAENTE IFIS RENTAL SERVICES S. R. L.

DATA EMISSIONE 18/05/2022

MODIFICA CONDIZIONI

A parziale modifica dell' Art. 16 - Beni assicurabili, a far data dalle ore 24,00 del 30.06.2022, con la presente appendice, Generali Italia si impegna ad assicurare contri i rischi indicati nelle condizioni generali e particolari di assicurazione, con le modalità ed i termini descritti, i beni strumentali nuovi od usati adibiti ad uso personale e per scopi non professionali (noleggio a privati).

Fermo il resto.

Generali Italia S.p.A.

Contraente/Assicurato

GENERALI

Esemplare per il Contraente

Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE N. 003

DENOMINAZIONE FIRENZE RIFREDI **COD.** 516 00

POLIZZA N. 400253791 **MODELLO** 544

CONTRAENTE IFIS RENTAL SERVICES S. R. L.

DATA EMISSIONE 28/07/2022

MODIFICA CONDIZIONI

LA PRESENTE APPENDICE SOSTITUISCE L'APPENDICE N. 001

Con effetto le ore 24,00 del 20.07.2022, l' art. 44 Manutenzione ed assistenza tecnica per elaboratori e impianti elettronici, si intende così sostituito:

Art. 44 Prestazione previste dai contratti di assistenza tecnica per apparecchiature ITC

Sono esclusi i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall'Assicurato.
Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:
- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura;
- aggiornamento tecnologico dell'impianto;
- danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell'impianto assicurato, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

Fermo che sono esclusi i danni da fenomeno elettrico di origine interna, quelli di origine esterna sono compresi in garanzia a condizione che le apparecchiature assicurate siano protette con sistemi di protezione installati esternamente alle stesse; dovranno essere rispettate eventuali norme previste dal costruttore al fine di garantire la compatibilità dei sistemi di protezione con le apparecchiature assicurate.
Nel caso in cui al momento del sinistro non siano stati danneggiati i sistemi di protezione sopra indicati, i danni saranno indennizzati con l'applicazione di uno scoperto pari al 50% dell'indennizzo dovuto fermi i minimi di polizza.

Fermo il resto.

Il presente atto di Dichiarazione si compone di n. 2 pagine.

Generali Italia S.p.A.

Contraente/Assicurato

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 - www.generali.it; email: info.it@generali.com; C.F. e Iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 I.v.. Pec: generaliitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

GENERALI

Esemplare per il Contraente

Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE N. 005

DENOMINAZIONE FIRENZE RIFREDI COD. 516 00

POLIZZA N. 400253791 MODELLO 544

CONTRAENTE IFIS RENTAL SERVICES S. R. L.

DATA EMISSIONE 15/02/2023

APPENDICE DICHIARATIVA

Con effetto le ore 24,00 del 31.12.2022, si procede ad inserire il seguente articolo:

Art. 50 - Beni strumentali concessi in sub-locazione
La copertura sarà operante anche qualora le cose assicurate siano concesse in sublocazione purché il sublocatore abbia tra le sue attività anche quella specifica di "noleggio".
Qualora questa non fosse una delle attività del sublocatore la copertura sarà operante qualora i beni assicurati vengano concessi in comodato, prestito d'uso o altre simili forme di cessione in uso a terzi e disciplinata da specifico contratto e purché la cessione avvenga ad unico sublocatario (è esclusa cioè la sub-sublocazione).
Sarà comunque valido ed operante quanto segue:
Precisazioni
I beni indicati vengono concessi dal Locatario in sublocazione, pertanto il termine "locazione" previsto in polizza dovrà intendersi riferito a questo tipo di contratto.
Con riferimento alla garanzia di Responsabilità civile vale quanto segue: nel caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi della presente polizza, l'assicurazione relativa alla garanzia RCT opera esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all'Assicurato, mentre è escluso dalla garanzia ogni obbligo derivante da mero vincolo di solidarietà.
Condizione: Generali Italia non è obbligata per i danni causati da guasti meccanici e/o elettrici, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per cui è prestata l'assicurazione.
I sinistri risarcibili che colpiscono i beni strumentali concessi in sublocazione verranno indennizzati con l'applicazione del doppio degli scoperti e delle franchigie per le diverse garanzie.

A parziale modifica dell' art. 23 - Obblighi in caso di sinistro, comma b), il termine di avviso, in caso di sinistro, si intende elevato a 30 giorni.

Fermo il resto.

Il presente atto di Dichiarazione si compone di n. 2 pagine.

Generali Italia S.p.A.

Contraente/Assicurato

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 - www.generali.it; email: info.it@generali.com; C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: generaliitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

GENERALI

Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE N. 006

DENOMINAZIONE FIRENZE RIFREDI **COD.** 516 00

POLIZZA N. 400253791 **MODELLO** 544

CONTRAENTE IFIS RENTAL SERVICES S. R. L.

DATA EMISSIONE 01/03/2023

MODIFICA CONDIZIONI

Si prende atto tra le Parti che dalle ore 24:00 del 1°.02.2023 si assicurano le E-bike di proprietà di IFIS RENTAL SERVICES SRL date in noleggio ai Clienti di strutture turistiche o di noleggiatori professionisti alle seguenti condizioni:

Si prende atto che le e-bike oggetto di copertura:

· sono da considerarsi di proprietà di Ifis Rental Services;

· si intendono escluse le e-bike noleggiate a spot all'interno delle città (bike sharing)

· la somma assicurata delle e-bike varia da un minimo di Euro 1.500,00 ad un massimo di Euro 8.000,00;

· sono coperte da garanzia della casa costruttrice e che la stessa è unica responsabile di qualsiasi difetto di qualità, malfunzionamento, vizio occulto o palese.

I conducenti autorizzati dovranno condurre, utilizzare e custodire la e-bike con la diligenza del buon padre di famiglia, attenendosi scrupolosamente alle disposizioni di legge e alle norme del codice della strada, assumendosi qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali infrazioni; qualora non siano rispettati tali presupposti, decade il diritto all'indennizzo;

· le E-bike verranno riposte in una rimessa a chiave durante le ore notturne (22-8) e durante il non utilizzo delle stesse, le bici dovranno essere adeguatamente protette con lucchetti, catena o simili.

Garanzie prestate:

- furto, incendio ed eventi atmosferici, estensione della copertura RC della proprietà con un massimale di Euro 250.000,00 per anno;

- sono esclusi tutti i danni a terzi (RC della conduzione) derivanti dall'uso, custodia e circolazione delle e-bike;

- viene escluso il furto/incendio e qualsiasi altro danno di qualunque bene trasportato e di qualunque accessorio e o dotazione installata.

Franchigia:

- per ogni sinistro, scoperto del 25% con il minimo di Euro 500,00. In caso di furto senza effrazione dei mezzi di protezione (lucchetto, catena o simili) o, in caso di ricovero in un locale chiuso senza effrazione dei mezzi di chiusura, tale scoperto viene aumentato al 35%;

Limite massimo indennizzo in aggregato annuo:

- Euro 500.000,00

Si precisa che il limite massimo di indennizzo aggregato annuo è pari ad Euro 500.000,00.

- Tasso imponibile annuo: 18 permille.

Fermo il resto.

Il presente atto di Dichiarazione si compone di n. 2 pagine.

Generali Italia S.p.A.

Contraente/Assicurato

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 - www.generali.it; email: info.it@generali.com; C.F. e Iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 I.v.. Pec: generalliitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

GENERALI

Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE 009

AGENZIA DI FIRENZE RIFREDI **COD. 516 00**

POLIZZA N. 400253791 **MODELLO 544**

CONTRAENTE IFIS RENTAL SERVICES S. R. L.

DATA EMISSIONE 31/01/2024

MODIFICA CONDIZIONI

Si prende atto tra le Parti che dalle ore 24:00 del 01.02.2024, si assicurano le biciclette muscolari di proprietà di IFIS RENTAL SERVICES SRL date in noleggio ai Clienti di strutture turistiche o di noleggiatori professionisti alle seguenti condizioni:

si prende atto che le biciclette muscolari oggetto di copertura:
- sono da considerarsi di proprietà di Ifis Rental Services;
- si intendono escluse le biciclette muscolari noleggiate a spot all'interno delle città (bike sharing)
-la somma assicurata celle biciclette muscolari varia da un minimo di Euro 1.500,00 ad un massimo di Euro 8.C00,00;
- sono coperte da garanzia della casa costruttrice e che la stessa è unica responsabile di qualsiasi difetto ci qualità, malfunzionamento, vizio occulto o palese.
I conducenti autorizzati dovranno condurre, utilizzare e custodire la biciclette muscolari con la diligenza del buon padre di famiglia, attenendosi scrupolosamente alle disposizioni di legge e alle norme del codice della strada, assumendosi qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali infrazioni; qualora non siano rispettati tali presupposti, decade il diritto all'indennizzo;
- le biciclette muscolari verranno riposte in una rimessa a chiave durante le ore notturne (22-8) e durante il non utilizzo delle stesse, le bici dovranno essere adeguatamente protette con lucchetti, catena o simili.

Garanzie prestate:
- furto, incendio ed eventi atmosferici, estensione della copertura RC della proprietà con un massimale di Euro 250.000,00 per anno;
- sono esclusi tutti i danni a terzi (RC della conduzione) derivanti dall'uso, custodia e circolazione delle biciclette muscolari;
- viene escluso il furto/incendio e qualsiasi altro danno di qualunque bene trasportato e di qualunque accesscrio e o dotazione installata.

Franchigia:
- per ogni sinistro, scoperto del 25% con il minimo di Euro 500,00.
In caso di furto senza effrazione dei mezzi di protezione (lucchetto, catena o simili) o, in caso di ricovero in un locale chiuso senza effrazione dei mezzi di chiusura, tale scoperto viene aumentato al 35%;
Limite massimo indennizzo in aggregato annuo:
- Euro 500.000,00
Si precisa che il limite massimo di indennizzo aggregato annuo è pari ad Euro

500.000,00.
- Tasso imponibile annuo: 18 per mille.

Fermo il resto.

Il presente atto di Dichiarazione si compone di n.2 pagine.

Generali Italia S.p.A.

Contraente/Assicurato

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE

Mod. X005 - (SDGTRASVERSALI)

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 - www.generali.it; email: info.it@generali.com; C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: generaliitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

GENERALI

Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE 014

AGENZIA DI FIRENZE RIFREDI **COD. 516 00**

POLIZZA N. 400253791 **MODELLO 544**

CONTRAENTE IFIS RENTAL SERVICES S. R. L.

DATA EMISSIONE 21/05/2025

MODIFICA CONDIZIONI

Con decorrenza le ore 24,00 del 19.05.2025, si provvede a sostituire il terzo alinea degli atti di dichiarazione n. n. 006 e n.009, come segue:

Si prende atto tra le Parti che si assicurano le biciclette muscolari e E-bike di proprietà di IFIS RENTAL SERVICES SRL date in noleggio ai clienti di strutture turistiche/noleggiatori professionisti, inclusi i privati ovvero coloro che utilizzano il bene anche per scopi non professionali.

- la somma assicurata delle biciclette muscolari e e-bike varia da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 15.000,00.

Scoperti e franchigie per ogni sinistro:
- per i beni con somma assicurata fino ad Euro 1.500,00: scoperto del 25% del danno con il minimo di Euro 150,00;
- per i beni con somma assicurata tra Euro 1.501,00 e Euro 8.000,00: scoperto del 25% del danno con il minimo di Euro 500,00;
- per i beni con somma assicurata tra Euro 8.001,00 e Euro 15.000,00: scoperto del 25% del danno con il minimo di Euro 1.500,00.

Fermo il resto.

Generali Italia S.p.A.

Contraente/Assicurato

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE

Mod. X005 - (SDGTRASVERSALI)

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 - www.generali.it; email: info.it@generali.com; C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.